

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.632
ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE ODV" - Palmi
Ente del Terzo Settore
S T A T U T O

ART. 1 Costituzione - denominazione - sede - durata

1. In data 13 dicembre 2001 è stata costituita con atto pubblico a rogito del Notaio Concetta Maria Costa di Palmi, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Palmi in data 21 dicembre 2001 al n. 1526, l'Associazione "AMICI DEL CUORE ONLUS" con sede in Palmi via Rocco Pugliese n. 1, successivamente modificata con atto ricevuto dal medesimo notaio in data 29 dicembre 2005 rep. n. 34327, registrato a Palmi in data 10 gennaio 2006 al n. 37.

2. In virtù di istanza presentata in data 9 maggio 2002, con protocollo n. 9326, l'Associazione "AMICI DEL CUORE ONLUS" è stata iscritta presso la Direzione Regionale Agenzia delle Entrate - Anagrafe ONLUS.

3. In seguito alla Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato ed adeguato nel presente, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche, onde fare acquisire alla stessa la qualifica di Ente del Terzo Settore.

L'Associazione, in forza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione "Organizzazioni di volontariato", aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo "ODV" o la locuzione di "Organizzazione di volontariato".

La denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "AMICI DEL CUORE ODV" - Palmi, oppure "AMICI DEL CUORE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" - Palmi, da riportare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Di seguito, all'interno dello Statuto, sarà indicata come Associazione.

4. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto, quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palmi.

Il Consiglio Direttivo può istituire una sede ope-

rativa dell'associazione in Palmi via Bruno Buozzi n. 231, nella quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni sia di carattere civilistico che fiscale.

L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale e della sede operativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e viene deliberata dall'assemblea degli associati, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera nell'ambito del territorio nazionale dove potrà istituire sezioni o sedi secondarie su delibera dell'Assemblea degli associati.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - Statuto

1. L'Associazione di volontariato "AMICI DEL CUORE ODV" - Palmi è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito indicato anche come "Codice del Terzo Settore", delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei Principi Generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea dei soci può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 - Finalità e Attività Istituzionali

1. L'Associazione di volontariato "AMICI DEL CUORE ODV" - Palmi ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare ha le seguenti finalità:

a) realizzare il Progetto di Defibrillazione Precoce Territoriale "I Cuori di Palmi" con lo scopo sociale ed umanitario di una scelta a favore della vita e della diffusione della cultura della prevenzione e dell'emergenza;

b) diffondere la conoscenza dei fattori di rischio con l'obiettivo primario di combattere la morte improvvisa da arresto cardiaco e promuovere la pre-



venzione e la tutela della salute dei cittadini;
c) promuovere la cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e tutelare i diritti umani, civili, sociali, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute;

d) promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato;

e) promuovere e offrire ai giovani esperienze culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) organizzare e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla lotta e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari;

g) collaborare con le Istituzioni scolastiche per favorire l'educazione socio-sanitaria e sensibilizzare gli studenti all'adozione di adeguati stili di vita, al fine di prevenire le malattie cardio-circolatorie e non solo;

h) promuovere dibattiti e convegni culturali su temi, in particolare, di salute cardiovascolare;

i) favorire la diffusione mediatica delle proprie attività attraverso il proprio sito web.

3. L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi dei propri associati o delle persone aderenti a eventuali enti associati:

- lettera c) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17: Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in incontri di informazione - educazione sanitaria con docenti, studenti e con giovani sportivi, riguardo la conoscenza e il controllo dei fattori di rischio coronarico, con particolare attenzione all'alimentazione, all'attività fisica, al fumo di sigaretta, alle sostanze stupefacenti;

- lettera d) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17: Educazione, istruzione e formazione professionale, legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si con-

cretizzeranno in:

-- corsi di formazione di base, in campo socio-sanitario, per l'esercizio di un volontariato gratuito ed organizzato capace di offrire specifiche competenze ai volontari nella gestione di eventuali strutture solidali;

-- corsi di formazione alla rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (RCP e DP) per personale sanitario e non sanitario (laici), che consentiranno l'uso più diffuso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), tenuti da istruttori certificati;

- lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in attività culturali di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, mediante convegni, manifestazioni, incontri con istituzioni pubbliche e private, forze dell'ordine, associazioni, ONG, ordini professionali;

- lettera v) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17: Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in interventi di tutela dei diritti umani, civili, sociali, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute.

4. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo, che potrà anche richiedere la deliberazione dell'Assemblea degli associati.

5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.



6. L'Associazione può svolgere le attività istituzionali in collaborazione e/o convenzione e/o protocollo d'intesa con qualsiasi istituzione pubblica o privata nell'ambito delle finalità statutarie oppure associarsi con organizzazioni di volontariato il cui Statuto sia conforme alla normativa di legge sulle ODV.

ART. 6 - Associati

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche di ogni nazionalità, senza distinzione o limitazione alcuna, e le ODV ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che, condividendo le finalità del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento delle stesse e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle ODV, come disposto dall'art. 32, c. 2, D.Lgs. 117/2017.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal proprio Organo amministrativo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

5. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e ne sottoscrivono lo Statuto;

- Ordinari: sono coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, ottemperano alle disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, versano annualmente la quota associativa.

6. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di altre categorie di associati quali:

- Sostenitori: sono coloro che contribuiscono alla realizzazione delle finalità statutarie mediante donazione di beni o supporto finanziario;

- Onorari: sono le persone fisiche, le associazioni o altri enti che si siano distinti, oltre che per i loro meriti professionali e sociali, anche per la sensibilità e collaborazione dimostrate nei confronti dell'Associazione. Tale nomina è vitalizia; viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli associati.

7. I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno

diritto di voto in Assemblea e sono esenti dal versamento della quota sociale.

8. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

ART. 7 - Procedura di ammissione

1. La richiesta di ammissione, rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo, deve contenere le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio e la esplicita accettazione e adesione alle norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, nonché il consenso e l'autorizzazione del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte; delibera l'ammissione o il rigetto entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda e comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione.

L'iscrizione del richiedente nel libro degli associati decorre dalla data della delibera di accoglimento.

3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto, con raccomandata A/R o PEC entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione.

Contro di esso, l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

ART. 8 - Cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato;
- b) morte o scioglimento, se persona giuridica;
- c) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- ripetute violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi so-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be a single letter 'S' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

ciali;

- responsabilità personale per comportamenti ed atteggiamenti che possono ledere l'immagine dell'Associazione e/o degli associati.

3. Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, con raccomandata A/R o PEC o altra forma di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione, entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione.

L'associato escluso può proporre ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere democraticamente eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, parteciparvi e controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda scritta, con l'indicazione dei documenti da visionare, al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 20 (venti) giorni successivi. La presa visione avviene nella sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

d) partecipare in Assemblea ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato;

e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

f) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi e gli organi sociali;

c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.

ART.10 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi delle prestazioni volontarie dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso deve rispettare i limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, come contempla il comma 6 dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.



5.. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'Associazione può avvalersi di personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte, ai sensi degli art. 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 11 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
- e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del suddetto triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

5. Tutti gli organi sociali possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza,

teleconferenza) alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- * che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario o il verbalizzante della riunione che provvederanno alla stesura e alla sottoscrizione del verbale;

- * che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo su convocazione del Presidente e a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata e firmata dalla metà più uno degli associati indirizzata al Consiglio Direttivo.

In questi ultimi casi, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Se il Presidente non ottempera alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

3. Gli associati vengono convocati almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea, con posta elettronica/telematica, strumenti di comunicazione sui social-network o altro mezzo idoneo per la convocazione, con comprovata ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo; l'ordine del giorno, e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano



di cui trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

Presi- L'Assemblea può riunirsi anche secondo le modalità
la riu- di cui al punto 5 dell'art. 11 (Organi sociali).
sotto-

certare 4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro
venuti, che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro
i con- degli associati e sono in regola con il pagamento
one; della quota associativa.

nte di Gli associati che non hanno maturato il previsto
ri og- periodo di iscrizione nel libro degli associati,
possono partecipare all'Assemblea senza diritto di
voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono
computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

ecipa- 5. Ciascuno associato ha diritto ad un solo voto.

ea su- 6. Ciascun associato può intervenire personalmente
in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro
associato, mediante delega scritta, con l'indica-
zione del delegante e del delegato.

E' ammessa una sola delega per associato.

7. Per le votazioni si procede normalmente con vo-
to palese.

Per le elezioni delle cariche sociali, e nei casi
di votazioni riguardanti le persone, si procede me-
diante il voto a scrutinio segreto.

Si vota anche a scrutinio segreto se ne fa richie-
sta almeno la metà più uno dei presenti.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il ver-
bale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
dell'Associazione o dal verbalizzante indicato
all'uopo.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze
inderogabili:

a) approva le linee generali programmatiche
dell'attività dell'Associazione predisposte dal
Consiglio Direttivo;

b) elegge il Presidente;

c) elegge e revoca i membri del Consiglio Diretti-
vo, di cui determina il numero;

d) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio
preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) approva l'eventuale bilancio sociale, predispo-
sto dal Consiglio Direttivo;

f) elegge e revoca i componenti dell'organo di con-
trollo, obbligatoriamente nominato al verificarsi
delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del
Terzo settore;

g) elegge e revoca l'organo di revisione, obbliga-
torariamente nominato al verificarsi delle condizio-
ni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

m) delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria.

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

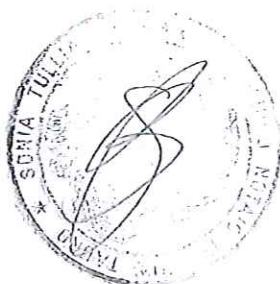
a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.



ART. 15 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri, deciso dall'Assemblea, tra un minimo di cinque ed un massimo di nove compreso il Presidente.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate dagli Enti associati, tra i propri associati.

Per essi si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. All'interno del Consiglio Direttivo sono eletti: Vicepresidente, nominato dal Presidente sentito il parere degli altri membri; Segretario; Tesoriere. Se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, la funzione di segretario e tesoriere potrà essere esercitata anche da un unico consigliere. Se il numero dei consiglieri lo consente e se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, potranno essere eletti, fra i consiglieri stessi, i responsabili di settore.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età.

Dura in carica per tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. I consiglieri direttivi, entro trenta giorni dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando le generalità, il domicilio, la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

6. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pe-

na che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere convocati esperti con voto consultivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima con posta elettronica / telematica, strumenti di comunicazione sui social-network o altro mezzo idoneo per la convocazione, con comprovata ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Può riunirsi, anche, secondo le modalità di cui al punto 5 dell'art. 11 (Organi sociali).

10. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

11. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nella sede operativa dell'Associazione.

12. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

13. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

14. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono offerte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio di alcune funzioni.



ART. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) determina la quota associativa annuale che propone alla deliberazione dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, e se previsto, il bilancio sociale, di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) redige il programma annuale e pluriennale delle attività, gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) cura la tenuta dei libri sociali;
 - f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - g) disciplina l'ammissione, il rigetto e l'esclusione degli associati;
 - h) cura gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - i) delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - l) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - m) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - p) delibera spese in nome e per conto dell'Associazione per un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) più iva, senza la preventiva autorizzazione della delibera assembleare.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire incarichi e compiti agli associati che vogliono offrire, volontariamente e gratuitamente, le proprie competen-

ze nei vari ambiti operativi.

ART. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, dispone dell'uso della firma sociale.

2. E' eletto dall'Assemblea degli associati. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie, e per eventuale revoca motivata decisa dall'Assemblea.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare, ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 8 (otto) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente e se questi è assente o impedito, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 18 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 19 - Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Svolge i seguenti compiti:

a) tenuta e aggiornamento del registro degli associati;

b) esame e disbrigo della corrispondenza;

c) estensione e sottoscrizione in calce dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

d) conservazione dei verbali delle riunioni del



Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati; cura della documentazione amministrativa e delle comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione;

e) cura dell'archivio dei documenti;

f) riscossione, in assenza del Tesoriere, delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute, su incarico del Presidente.

ART. 20 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Tesoriere che svolge i seguenti compiti:

a) cura gli aspetti economici dell'Associazione;

b) redige i bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;

c) aggiorna i libri contabili e custodisce la documentazione relativa, con l'indicazione dei soggetti eroganti;

d) relaziona sugli aspetti economici in Assemblea;

e) cura la cassa ed effettua gli esborsi per la gestione amministrativa disposta dal Consiglio Direttivo fino al limite di euro 5.000,00 (art. 16 dello Statuto, lettera p);

f) assolve agli obblighi fiscali e tributari;

g) non può assumere iniziative che comportino spese non vincolate o comunque non di ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.117/2017, è monocratico e viene eletto dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati.

2. L'Organo di controllo rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni redige il verbale nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Se, per dimissioni o altre cause, decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, viene sostituito tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente l'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. L'Organo di controllo esercita i seguenti compiti:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita il controllo contabile;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in questo caso il componente deve possedere i requisiti previsti per l'organo di revisione.

8. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, qualora nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica tre esercizi ed il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, che va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,



il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Qualora nominato sostituisce il collegio contabile.

ART. 23 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli associati e si compone di tre membri esterni all'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente con potere di rappresentanza. Delibera a maggioranza e decide insindacabilmente, nel termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, su quanto segue:

- 1) sui dinieghi di ammissione di nuovi soci;
- 2) su decisioni di espulsione di soci;
- 3) su eventuali controversie tra soci, tra soci ed organi sociali, tra soci e terzi;
- 4) sull'interpretazione dello Statuto Sociale.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni rispettivamente dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, se questi siano stati nominati;
- e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo le dispo-

sizioni dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (art. 7 del D.Lgs. 117//2017);
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;
- i) entrate derivanti da convegni, da eventi musicali e sportivi, dal fund raising per le iniziative di promozione culturale e sociale;
- l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 26 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.



3. Il bilancio d'esercizio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede operativa dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, potrà prenderne visione.

4. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

5. Il bilancio preventivo, disposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di esercizio in corso.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 27 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 28 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed Enti privati e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART.30 - Trasparenza

1. Le delibere, i bilanci, le convenzioni, le nomine dell'Assemblea, degli Associati e degli Organi sociali, devono essere resi pubblici presso la sede operativa dell'Associazione, attraverso l'organo o gli organi ufficiali di divulgazione dell'Associazione, o mediante altra formalità atta a ren-

derli noti a tutti gli aventi diritto.

2. I progetti e le iniziative svolte verranno documentate e pubblicate sul sito web dell'Associazione, per permettere una facile e trasparente conoscenza delle attività.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 32 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere compatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo del D.Lgs. 117/2017.

3. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS).

F.to: Rosario Antonio Ortuso

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

La presente copia su ventisei facciate è conforme all'originale. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Gioia Tauro, 11/01/2019

Sonia Tullia Barbaro, notaio

